



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 018

Data: 18/10/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 13/10/2024 relativo all'incontro (25697) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 12/10/2024 tra HC Aosta U16 (612) e Trento / Valrendena U16 (223).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornata inflitta all'atleta **Tamborini Valerio** (n. tessera 607385) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 75.5.2. del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Ammonizione con diffida** inflitta all'atleta **Giovinazzo Samuele** (n. tessera 601899) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 9.2.4 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Tamborini Valerio** (n. tessera 607385)

Dal rapporto arbitrale emerge che, terminata la gara, il predetto giocatore, trovandosi dinanzi ai due direttori di gara, derideva, ad alta voce, un avversario, rivolgendogli le seguenti parole, in segno di scherno: "Stai zitto ora e guarda il tabellone, guarda il tabellone" Veniva pertanto punito con una penalità maggiore di 20 minuti secondo la regola n° 75.5.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, l'atteggiamento antisportivo assunto dal predetto giocatore appare certamente deprecabile e come tale punibile con la sanzione disciplinare della squalifica che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere contenuta in 1 (una) giornata.

**Giovinazzo Samuele** (n. tessera 601899)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51.33, il predetto giocatore, dopo aver subito un contatto da un giocatore avversario, protestava nei confronti del direttore di gara asserendo di avere subito un fallo e veniva perciò punito con una penalità minore. Successivamente persisteva nell'atteggiamento di protesta e dopo avere raggiunto la panca dei puniti, sbatteva il bastone contro la balaustra all'interno della panca stessa.

Veniva pertanto punito con una penalità maggiore (10 minuti) secondo la regola n° 75.4.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare dell'ammonizione con diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione in futuro della predetta condotta, saranno assunti provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi